



# Comune di Irsina

## Provincia di Matera

Corso Canio Musacchio s.n. – 75022 Irsina (MT) – Tel. 0835/628711 – Fax 0835/628736

n. 5 del 12.10.2021

Irsina, 12 ottobre 2021

**OGGETTO: Obbligo Green Pass, informativa per dipendenti e soggetti esterni. Modifica orario di apertura della sede Comunale alla ricezione del pubblico.**

### IL SINDACO

#### Visti:

- l'art. 111 del Regolamento dei Uffici e dei servizi;
- l'art. 50, settimo comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Sentiti i pareri favorevoli del Segretario e di Responsabili di settore;

Richiamato l'art. 1 del D.L. n. 127/2021 che ha disciplinato l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati come di seguito riportato per la parte di interesse.

- 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...), ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.  
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.*
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.*
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*
- 4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.*
- 5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi*

dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida, ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. **Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.**
7. **L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.**
8. **In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.**
9. **Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.**
10. **Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies, collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi 2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.**
11. **Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.**
12. **Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo.**
13. **Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

#### **Ritenuto di**

- adottare misure necessarie a dare attuazione alle prescrizioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 127/2021;
- regolamentare l'accesso alla sede Comunale da parte degli utenti;

**Precisato che** la regolamentazione dell'accesso agli uffici non incide sull'orario e sull'organizzazione lavorativa dei dipendenti;

#### **DECRETA**

1. **Annullare e sostituire** il Decreto Sindacale n. 4 del 08.10.2021 con il presente Decreto Sindacale;
2. **Fissare** i seguenti orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali:
  - a. **Dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12,00;**
  - b. **Martedì e Giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 17,00;**


3. **L'accesso** agli Uffici avverrà dalla sola porta centrale, nelle fasce orarie indicate al superiore punto 1, con chiusura degli accessi laterali;
4. **Le modalità** di accesso saranno conformi all'ordinanze del Ministro della Salute del 30 agosto 2021 e comunque alle disposizioni applicabili, tempo per tempo, in ragione delle disposizioni nazionali, regionali e comunali;
5. **L'accesso** verrà regolato con la presenza di un operatore individuato tra il personale RMI, RDC e comunque tra il personale in servizio, a vario titolo, presso l'ente, mediante disposizione dei Responsabili di Settore cui sono affidati;
6. **Precisare** che le predette modalità decorreranno dal giorno 15.10.2021;
7. **Demandare** agli Agenti di Polizia Municipale, nell'ambito del servizio ordinariamente svolto, l'accertamento, anche a campione, del rispetto delle prescrizioni di cui di cui all'art. 1 del D.L. n. 127/2021 nonché delle violazioni, compresa la trasmissione degli atti alla Prefettura di Matera.
8. **Comunicare**, anche mediante semplice sottoscrizione sull'originale, il presente decreto in favore di:
  - a. Segretario
  - b. Consiglieri
  - c. Dipendenti
  - d. Agenti di Polizia Locale
  - e. Coordinatrice dell'Ufficio di Piano
  - f. Revisore
  - g. Componenti del O.I.V.
  - h. Professionisti Esterni
  - i. Lavoratori Socialmente Utili
  - j. Lavoratori di Pubblica Utilità RMI
  - k. Beneficiari del RDC svolgenti il PUC
  - l. Volontari del Servizio Civile Universale
  - m. Componenti delle Associazioni
  - n. tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni;

affinché, a decorrere dal **15.10.2021**, esibiscano in favore dei soggetti preposti alla verifica, la certificazione verde COVID-19, così come prevista al comma 6 dell'art. 1 D.L. n. 127/2021.

La predetta documentazione verrà trattata, esclusivamente, per l'attuazione dell'art. 1 D.L. n. 127/2021.

9. **Demandare** al Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali la distruzione dei Green Pass eventualmente già acquisiti a protocollo.
10. **Dare** ampia diffusione al presente decreto, anche mediante affissione alle porte di accesso alla sede Comunale.

Distinti saluti.



IL Sindaco  
Dott. Nicola Massimo MOREA